





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II penale

composta da

dott. Antonio Esposito Presidente Sent. n. sez.

dott. Franco Fiandanese

dott. Domenico Gallo Relatore

dott. Margherita Taddel PU 9/10/2014

dott. Luigi Giovanni Lombardo R.G.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul	ricorso	proposto	da

M L , nato a il

avverso la sentenza 10/1/2014 della Corte d'appello di Milano, sezione IV penale;

visti gll attl, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

udito li Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,

A P V , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsi;

Uditi per le parti civili, l'avv. M W , per la parte civile

Fallimento i s.r.l. e in qualità di

sostituto processuale dell'avv. F B , per la parte civile Fallimento

E S.a.s. DI Z C & C., nonché l'avv. R

M , per la parte civile Fallimento M s.r.l.

uditi per l'imputato, l'avv. G C e l'avv. E M che

hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO





- Con sentenza In data 10/1/2014, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Milano, in data 5/12/2012, che aveva condannato M L alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed €. 8.000,00 di multa per il reato di riciclaggio, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili.
- La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto ed equa la pena Inflitta;
- Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato con due atti separati, l'uno a firma dell'avv. G
 M e dell'avv. G
 C , l'altro a firma dell'avv.
- 4. L'avv. C solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:
- 4.1 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione. Al riguardo si duole di violazione dei diritto al contraddittorio perchè, essendo stato contestato il riciclaggio di ingenti somme provenienti dal delitto di bancarotta fraudolenta, il Gup aveva rimodulato il reato sorgente, Individuandolo in una asserita condotta di appropriazione indebita consumata da R e L delle società da essi di fatto gestite, incidendo, così, in modo irreversibile nella dimensione concreta del diritto di difesa. In particolare eccepisce che l'arbitraria immutazione in ordine alla fenomenologia del reato presupposto abbia del tutto deprivato il ricorrente di qualsiasi possibilità difensiva, depotenziando le "chances" dell'Imputato di dimostrare la propria assoluta inconsapevolezza in ordine alle asserite condotte di infedeltà patrimoniale. Si duole, pertanto, di violazione dei principi del giusto processo e cita la sentenza Drassich della Corte EDU.
- 4.2 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione con riferimento agli artt. 648 bls. 648 cod. pen., 216 e ss. L.F. e 2383, 2384, 2388, 2392 cod. civ. In proposito si duole che il giudice d'appello non abbla fornito una risposta alle puntuali e specifiche censure articolate nei motivi d'impugnazione. Eccepisce che





l'atteggiamento psicologico del ricorrente al momento della ricezione delle somme non era inquinato o contaminato dalla consapevolezza di una possibile derivazione illecita da cespiti di società in stato prefallimentare. Contesta, pertanto, le argomentazioni del giudice d'appello in ordine alla sussistenza del dolo in testa all'agente. Contesta, inoltre, la sussistenza dell'elemento oggettivo, eccependo che le movimentazioni di denaro incriminate si sono realizzate con modalità tracciabili, inidonee a dissimulare la provenienza dei cespiti ed ostacolarne, anche solo astrattamente, l'accertamento della fonte originaria.

- 4.3 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Al riguardo si duole che i giudici del merito non abbiano applicato la diminuente obbligatoria di cui all'art. 648 bis, III comma cod. pen. ed eccepisce l'omessa motivazione in ordine al diniego delle generiche e di esclusione della recidiva.
- 5. Con il secondo atto di ricorso a firma congiunta dei due difensori, il ricorrente solleva cinque motivi di gravame con i quali deduce:
- 5.1 Inosservanza dell'art. 24, 2° comma Cost., art. 441, 1° comma In relazione all'art. 423 cod. proc. pen., 512 cod. proc. pen.; nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. per difetto di contestazione.

In proposito censura quale error in procedendo la scelta dei giudici di merito di individuare un reato presupposto (l'appropriazione indebita) diverso da quello (bancarotta fraudolenta per distrazione) indicato nell'Imputazione ed eccepisce che l'immutazione del delltto presupposto avrebbe determinato la nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'accusa. Eccepisce che il delitto presupposto costituisce elemento costitutivo del delitto di riciclaggio, per cui il mutamento di tale elemento comporta l'immutazione del fatto ex art. 521 cod. proc. pen. In particolare eccepisce che l'immutazione del delitto presupposto abbia inciso profondamente sul diritto di difesa in quanto la scelta del rito abbreviato non condizionato si basava sulla convenienza di impedire la modifica di una imputazione certamente destinata a franare. Osserva che il diritto potestativo dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato si sostanzia anche nel diritto a che l'imputazione non venga modificata; infatti nell'unico caso in cul è consentita la modifica dell'imputazione, all'imputato è riconosciuto il diritto di rinunciare al già disposto giudizio abbreviato.





- 5.2 Erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. e vizio della motivazione sul punto. In proposito eccepisce che i giudici del merito omettono del tutto di motivare in ordine alle ragioni per cui le condotte contestate avrebbero ostacolato la tracciabilità della provenienza del denaro, limitandosi ad affermare l'idoneità della condotta dissimulatoria in maniera del tutto assertiva. Al contrario, asserisce che le descritte operazioni per le quali il M è stato condannato sono tall da consentire la plena tracciabilità del denaro senza alcuna possibilità di errore o di difficoltà nella ricostruzione.
- 5.3 Erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. per difetto di dolo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Al riguardo contesta, sia la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro in testa all'agente, criticando come illogiche le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, sia la volontà di ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dolendosi di assenza di motivazione sul punto.
- 5.4 Erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. In relazione al reato presupposto e vizio della motivazione sul punto. Al riguardo eccepisce che, qualora si consideri reato presupposto l'appropriazione indebita, la condotta del M non sarebbe punibile in quanto costui sarebbe concorrente nel reato commesso dall'intraneus.
- 5.5 Erronea applicazione dell'art. 12 sexies L. 356/92 e dell'art. 316 cod. proc. pen. Al riguardo si duole che i giudici dell'appello abbiano omesso di motivare in ordine all'esistenza di una sproporzione rispetto al valore del singoli beni volta per volta acquistati e non rispetto al patrimonio inteso come complesso unitario. Si duole, inoltre, che sia stata disposta la confisca anche dei conti correnti e dei rapporti di deposito il cui sequestro era stato disposto ai sensi dell'art. 321, 1° comma, cod. proc. pen. e non al sensi del 2° comma.
- 5.6 Erronea applicazione dell'art. 99, 2° comma, n. 1 cod. pen.in relazione all'art. 101 cod. pen. Al riguardo si duole di difetto di motivazione in ordine al riconoscimento del requisito della medesima indole fra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati.
- 6. La parte civile Fallimento I
- s.r.l. ha depositato memoria resistendo al ricorso di cui chiede l'inammissibilità o il rigetto.





CONSIDERATO IN DIRITTO

- Il ricorso è fondato soltanto in punto di riduzione della pena ex comma 3 art. 648 bis per i motivi di seguito indicati.
- 2. Preliminarmente và rilevato che il fatto che la Corte d'appello abbia Individuato come reato presupposto del riciclaggio l'appropriazione indebita anziché la bancarotta, non comporta violazione del diritto al contraddittorio perchè se il reato presupposto è un elemento che concorre a determinare la fattispecie típica, nel caso di specie non vi è stata immutazione del fatto, in quanto la contestazione, sia pur qualificando erroneamente il reato presupposto come bancarotta fraudolenta, fa espilcito riferimento a denaro come illecitamente sottratto dalle casse del gruppo ricevuto dal M . Del resto la glurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rilevare che la bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (artt. 216 comma 1 e 223 comma primo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile al sensi dell'art. 646 cod.pen.(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37567 del 04/04/2003 Ud. (dep. 03/10/2003) Rv. 228297). Sull'elemento di fatto della ricezione di denaro proveniente dall'illecito svuotamento della casse della M , occorre rilevare che il M - come ha osservato la Corte territoriale - è stato messo In condizione di difendersi, sin dall'interrogatorio, ex art. 294 cod. proc. pen. ed ha fornito la propria versione in ordine alla ricezione della somma di €.3.600.000 da parte di . Pertanto, non essendoci stata alcuna immutazione del fatto, R avendo la Corte mutato soltanto la qualificazione giuridica del reato presupposto, non sussiste il dedotto vizio di difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza.

In punto di diritto, questa Corte, proprio con l'ultima sentenza Drassich, ha rilevato che qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sui punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il





ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013 Cc. (dep. 12/09/2013) Rv. 256652).

Ovviamente, a maggior ragione, la garanzia del contraddittorio è assicurata quando il mutamento della qualificazione giuridica avvenga con la sentenza di primo grado. Ha osservato, al riguardo questa Corte che l'osservanza del diritto al contraddittorio In ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nei proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque plenamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2341 del 07/11/2012 Ud. (dep. 17/01/2013) Rv. 254135). Orbene sul mutamento della qualificazione giuridica si è sviluppato pienamente il contraddittorio, in quanto l'imputato ha potuto interloquire in ordine alla riqualificazione del reato presupposto, sia attraverso l'appello, sia attraverso il ricorso in Cassazione. Di conseguenza non possono essere accolte le censure articolate sul punto dal ricorrente.

Sono infondate le censure relative alla sussistenza dell'elemento 3. oggettivo del reato di riciclaggio che argomentano sulla eccepita tracciabilità del fiussi finanziari ricevuti dal M e da lui reimpiegati per aumentare S.p.a. In punto di diritto questa Corte ha il capitale sociale della L statuito che integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalltà frammentarie e progressive, qualsiasi prellevo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancarlo ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud.(dep.11/01/2011) Rv. 249446). In motivazione la sentenza citata ha precisato che: << riguardo alla dedotta non Ipotizzabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 648 bis c.p., in presenza di una completa tracclabilità dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso





che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem (Sez. 2^, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio; Sez. 6^, 15 ottobre 2008, n. 495, Arghi Carrubba; Sez. 2^, 15 aprile 1986, n. 13155, Ghezzi). Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Proprio in base a tali principi, si è affermata la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario (Sez. 2^, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio).

Tornando al caso in esame, l'operazione di svuotamento delle casse delle società e Il successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranel alla compagine societaria ha costitulto indubbiamente un ostacolo alla "tracciabilità", intesa nel senso sopra indicato, del denaro>>.

- 3. Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'operazione di svuotamento della casse del gruppo M da parte del R ed Il trasferimento di tale denaro, tanto attraverso assegni circolari, quanto attraverso bonifici al M , che ha sua volta lo ha reimpiegato per rifinanziare un'altra società (la L spa) costituiscono operazioni idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro.
- 4. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la motivazione dei giudici del merito rende pienamente ragione delle conclusioni raggiunte in punto di dolo. I giudici hanno osservato che date le modalità dell'azione, l'importo elevato della somma ed i rapporti di pregressa conoscenza fra il M ed il R , il prevenuto non poteva ignorare che i fondi provenivano dalle società facenti capo al R . Anche le dichiarazioni rese in sede di Interrogatorio, ex art. 294 cod. proc. pen. - come ha osservato la Corte confermano confermano che M era a conoscenza della provenienza dei fondi dalle società del R , in quanto costui ha dichiarato <<che la somma confluita nella L era un "prestito" che avrebbe in parte restituito versando il denaro in restituzione alle società facenti capo al >>. Quel che è certo è che il M ha ricevuto, con più la somma dI €.3.600.000,00 senza che vi sia trasferimenti, dal R documentazione di alcun titolo giuridico che giustifichi sotto il profilo legale





questo ingente passaggio di denaro. Non v'è dubbio che si tratta di comportamenti sintomatici della consapevolezza in testa all'agente della provenienza illecita del denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 50950 del 13/11/2013 Ud. (dep. 17/12/2013) Rv. 257982). Del resto, secondo i più recenti arresti di questa Corte nel delitto di riciclaggio, come nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 8330 del 26/11/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 259010).

- 5. Una volta accertato che il reato presupposto consiste nell'appropriazione indebita, deve escludersi che il M possa essere considerato concorrente nel reato di appropriazione indebita commesso dal R ai danni delle società del gruppo M . La tesi sollevata con Il quarto motivo del ricorso a firma congiunta dei due difensori, che oppongono che il M non sarebbe punibile perchè concorrente con il reato commesso dall'intraneus, comporta una rilettura delle prove e degli elementi fattuali esaminati dai giudici del merito. Pertanto postula un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conciusioni legittimamente assunte dai giudici del merito, come tale, il motivo è inammissibile.
- 6. Sono inammissibili anche il quinto e sesto motivo del ricorso a firma congiunta dei difensori. Quanto alle censure concernenti l'erronea applicazione dell'art. 12 sexies L. 356/92 e dell'art. 316 cod. proc. pen., il motivo non è ammissibile per difetto del requisito della specificità in quanto il ricorrente fa riferimento ai singoli beni che dovrebbero essere oggetto del giudizio di sproporzione ed ai suoi redditi, senza, tuttavia, identificarli, descriverli o quantificarli. Per quanto riguarda l'ulteriore censura in punto di decreto di sequestro, il motivo non è ammissibile per difetto del requisito dell'autosufficienza dei ricorso.
- Infine per quanto riguarda Il sesto motivo le censure non sono ammissibili perchè manifestamente infondate poiché è del tutto evidente che I reati contestati al M sono della medesima indole di quelli per





cui è stato condannato, che gravitano nella medesima tipologia criminosa della criminalità d'impresa.

- 8. E' fondato, Invece, il terzo motivo dell'atto a firma dell'avv. C
 In punto di trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, una volta riconosciuto che il reato presupposto è l'appropriazione indebita, avrebbe dovuto applicare la riduzione di pena, ex 3° comma art. 648 bis cod. pen. che dispone: <<la pena è diminuita se il denaro, il beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni>>. La Corte territoriale, invece, ha confermato la pena inflitta dal Gup, che non ha applicato la diminuente di cui al terzo comma dell'art. 648 bis cod. pen. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato.
- 9. Il parziale accoglimento del ricorso esclude la condanna al pagamento delle spese processuali, tuttavia il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, le quali risultano vittoriose nel grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti civili Fallimento I S.r.i., Fallimento E

S.a.s., Fallimento M

S.r.l., Ilquidate per la prima In

€. 4.000,00, per la seconda In €.1.800,00, per la terza in €.3.000,00 oltre

IVA CPA e spese generall.

Così deciso, il 9/10/2014

Il Consigliere estensore

(dr. Dømenico Gallo)

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 2 OTT 2014

lino.



